

	Repertorio n. 15583	Raccolta n. 8831
	Verbale di assemblea straordinaria	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di	
	dicembre, essendo le ore diciannove e minuti trenta.	
	28 dicembre 2022	
	In Vibo Valentia (VV), via Terravecchia Inferiore n. 98,	
	presso la sede della Lilt (lega italiana per la lotta contro	
	i tumori) - Sezione provinciale Vibo Valentia.	
	Innanzi a me dott. Armanda Ilaria Miceli, Notaio in Pizzo	
	(VV), iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di	
	Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia,	
	si costituisce:	
	- PETROLO Francesco , nato a Carlopoli (CZ) il 25 agosto	
	1948, residente in Vibo Valentia (VV), via Ipponion n.33, il	
	quale interviene al presente atto in qualità di Presidente	
	della Sezione Provinciale di Vibo Valentia della:	
	"Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) - Sezione	
	provinciale di Vibo Valentia" associazione di promozione	
	sociale, con sede in Vibo Valentia (VV), via Terravecchia	
	Inferiore n.98, codice fiscale 96006160798,	
	tale nominato con delibera del consiglio direttivo in data	
	29 (ventinove) novembre 2019 (duemiladiciannove) e munito di	
	tutti i poteri necessari per la firma del presente atto.	
	Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono	

	certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale,	
	all'assemblea straordinaria della predetta società convocata	
	in questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione ai	
	sensi del vigente Statuto sociale tramite invito affisso nei	
	locali dell'associazione provinciale in data 7 dicembre 2022	
	secondo quanto previsto dall'art.10 del vigente statuto	
	sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del	
	giorno:	
	1) approvazione del nuovo Statuto contenente le regole di	
	funzionamento dell'associazione affinché possa assumere	
	la qualifica di ente del terzo settore secondo le	
	condizioni del D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche	
	ed integrazioni;	
	2) varie ed eventuali.	
	Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza	
	dell'assemblea, secondo quanto previsto dal vigente statuto	
	associativo, nonché su designazione unanime degli	
	intervenuti, lo stesso comparente, il quale constata la	
	presenza:	
	- di nove soci su 102 (centodue) aventi diritto ad	
	intervenire all'assemblea, in persona di esso comparente e	
	dei soci GUGLIOTTA Antonio, nato a Lamezia Terme (CZ) il 14	
	aprile 1975, MARINO Andrea, nato a Nicotera (VV) il 26	
	luglio 1966, PROCACCI Cesare, nato a Vibo Valentia (VV) il	
	13 settembre 1958, CAMPISANO Barbara, nata a Lamezia Terme	

	(CZ) in data 11 novembre 1983, BASILE Maddalena, nata a Vibo	
	Valentia (VV) il 28 gennaio 1949, LO TORTO Giuseppe, nato a	
	Polistena (RC) il 6 giugno 1948, PROCACCI Antonietta, nata a	
	Vibo Valentia (VV) il 6 gennaio 1967, ROTINO Daniela, nata a	
	Roma (RM) il 19 gennaio 1951,	
	giusta separato foglio di presenze conservato in atti	
	dell'associazione;	
	- del Consiglio Direttivo in persona di esso stesso	
	comparente quale Presidente e dei consiglieri Rotino	
	Daniela, Lo Torto Giuseppe, Gugliotta Antonio e Procacci	
	Antonietta.	
	Dichiara inoltre che l'assemblea in prima convocazione è	
	andata deserta che la società non ha organo di controllo,	
	che gli associati intervenuti sono regolarmente legittimati	
	all'intervento in assemblea e che le quote sono libere da	
	qualsiasi pegno o vincolo.	
	Pertanto, dichiara l'assemblea validamente costituita ai	
	sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sull'ordine	
	del giorno.	
	Il Presidente, prendendo la parola, saluta gli intervenuti e	
	li ringrazia per la loro partecipazione.	
	Dichiara quindi aperta la seduta e passa, quindi, a trattare	
	gli argomenti indicati, esponendo agli associati l'esigenza	
	di approvare lo Statuto contenente le regole di	
	funzionamento dell'Associazione stessa e il relativo	

	regolamento elettorale, al fine di assumere la qualifica di	
	ENTE DEL TERZO SETTORE secondo le condizioni stabilite nel	
	D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).	
	Illustra i relativi contenuti e da lettura integrale agli	
	associati dello statuto da approvare, che si compone di 27	
	articoli e del regolamento elettorale che si compone di 13	
	articoli. Precisa che l'associazione manterrà la natura di	
	associazione di promozione sociale (Aps).	
	L'assemblea, all'unanimità	
	DELIBERA	
	A) di approvare integralmente lo Statuto dell'Associazione,	
	contenente le nuove norme relative al funzionamento della	
	stessa Associazione, e che viene allegato al presente	
	verbale sotto la lettera "A", quale parte integrante e	
	sostanziale;	
	B) di approvare integralmente il regolamento elettorale per	
	l'elezione degli organi elettivi delle Associazioni	
	Provinciali della LILT, che si allega al presente verbale	
	sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale;	
	C) di delegare al presidente ogni più ampio potere per dare	
	esecuzione alla delibera sopra assunta, restando sin d'ora	
	egli autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per	
	l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, così come	
	previsto dagli articoli 45 e seguenti del D. lgs. 3 luglio	
	2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) o in altri Registri,	

	anche ai fini del riconoscimento della Personalità	
	Giuridica.	
	Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto	
	ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta	
	l'assemblea, essendo le ore venti e minuti venti.	
	Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.	
	Il presente atto è esente dall'imposta di registro ai sensi	
	dell'art. 82, co. 3 codice del terzo settore. E' esente	
	altresì dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 5	
	del codice del terzo settore	
	Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato	
	al presente atto, dichiarando di averne già piena ed esatta	
	conoscenza.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me	
	redatto e letto alla comparente che, dichiaratolo conforme	
	alla propria volontà, lo approva e lo sottoscrive con me	
	Notaio essendo le ore venti e minuti trentacinque.	
	Scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina a	
	norma di legge ed in parte a mano da me Notaio su quattro	
	pagine intere e quanto della quinta sin qui di due fogli.	
	Firmato: Francesco Petrolo	
	Armanda Ilaria Miceli Notaio	
	Segue impronta del sigillo	

	Allegato "A" all'atto del 28 dicembre 2022, repertorio n.	
	15583/8831	
	STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA LILT	
	TITOLO PRIMO	
	Denominazione - Sede - Scopi - Durata	
	Articolo 1	
	E' costituita l'Associazione Provinciale di Vibo Valentia di	
	seguito chiamata Associazione Provinciale, quale articolazio-	
	ne territoriale della LILT nazionale.	
	L'associazione ha la natura di associazione di promozione so-	
	ciale (Aps).	
	L'Associazione Provinciale, dalla data dell'iscrizione nel	
	Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denomina-	
	zione anche l'acronimo "ETS".	
	Articolo 2	
	L'Associazione Provinciale ha sede in Vibo Valentia, via Ter-	
	ravecchia Inferiore n. 98.	
	Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, con propria delibe-	
	razione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del	
	medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni	
	fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative,	
	nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Se-	
	de Centrale della LILT.	
	Articolo 3	
	L'Associazione opera a livello provinciale come entità rap-	

	portata alla LILT, ferma restando la propria natura di orga-	
	nismo costituito su base associativa, autonoma e disciplina-	
	ta dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quan-	
	to in materia disposto dal Codice per il Terzo settore.	
	Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimen-	
	ti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relati-	
	vamente al riconoscimento concesso all'Associazione di quali-	
	ficarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio	
	direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapporta-	
	no l'Associazione alla struttura centrale.	
	Articolo 4	
	L'Associazione, che assume come compito primario la promozio-	
	ne della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilita-	
	tiva non ha finalità di lucro e persegue, in particolare,	
	gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale	
	della LILT, con le modalità ivi descritte.	
	Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volon-	
	tari sono gratuite.	
	Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed at-	
	tua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statu-	
	to nazionale della LILT.	
	Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio	
	di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del ter-	
	zo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemen-	

	te secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1.	
	Attività ricomprese nell'art.5 comma 1 lett a), b), c),d)	
	g), h) e i).	
	L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari	
	persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.	
	TITOLO SECONDO	
	Categorie di soci e quota sociale	
	Articolo 5	
	L'Associazione Provinciale è formata dalle seguenti catego-	
	rie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statu-	
	to della LILT:	
	• soci ordinari	
	• soci sostenitori	
	• soci benemeriti	
	• soci onorari.	
	Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridi-	
	che pubbliche e private, gli enti, nonché le associazioni	
	non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.	
	La classificazione delle suddette categorie di soci avviene	
	secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale	
	della LILT.	
	L'Associazione Provinciale, previa adozione di apposito rego-	
	lamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e no-	
	tificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore	
	e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per	

	meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere	
	della Sede centrale.	
	L'Associazione Provinciale è tenuta, in base al rapporto as-	
	sociativo, a comunicare entro e non oltre il 31 (trentuno)	
	gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.	
	I soci dell'Associazione Provinciale della LILT, sempre in	
	relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una	
	tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo	
	nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione Pro-	
	vinciale di appartenenza.	
	L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associa-	
	zione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo	
	provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vi-	
	genti disposizioni normative del Terzo settore.	
	Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiara-	
	re di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il pre-	
	sente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti	
	in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazio-	
	ni legittimamente adottate dagli organi sociali.	
	Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esami-	
	na senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, ac-	
	cettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione,	
	annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'av-	
	venuta ammissione al richiedente.	
	Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio	

	può, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comu-	
	nicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'As-	
	semblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.	
	Articolo 6	
	Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle	
	riunioni dell'organo assembleare.	
	La qualità di socio è personale e si perde per:	
	a. dimissioni;	
	b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determina-	
	ta dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 (trentu-	
	no) dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissa-	
	to dalla Sede centrale della LILT;	
	c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione.	
	d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, ap-	
	provata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto se-	
	greto per:	
	- indegnità;	
	- atti contrari all'interesse dell'ente.	
	TITOLO TERZO	
	Organi dell'Associazione	
	Articolo 7	
	Sono organi dell'Associazione Provinciale:	
	• il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP);	
	• l'Assemblea dei soci;	

	• il Presidente Provinciale;	
	• l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli	
	artt.30 e 31 del Codice per il Terzo settore.	
	Articolo 8	
	L'Assemblea Provinciale dei soci ha i seguenti compiti:	
	• nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di revisione contabile;	
	• delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione Provinciale, previa comunicazione alla	
	Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato	
	dal Codice per il terzo settore;	
	• delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione	
	e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quando stabilito dall'art.28 del Codice per il	
	Terzo settore;	
	• delibera sull'esclusione degli associati;	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'Associazione;	
	• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto.	
	E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare	
	altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle	

	normative regionali.	
	Articolo 9	
	L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.	
	E' convocata dal Presidente Provinciale tramite invito affis-	
	so nei locali della Associazione Provinciale, pubblicazione	
	sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su	
	uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero	
	comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec,	
	e-mail, sms, ecc.), almeno 15 (quindici) giorni prima della	
	data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previ-	
	sto in caso di elezione degli organi sociali.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo	
	dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine	
	del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare	
	l'Assemblea dei soci.	
	L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente Provinciale	
	quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Orga-	
	no di Revisione o Controllo Contabile oppure da almeno il 5%	
	(cinque per cento) dei soci o nella misura percentuale dei	
	soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoran-	
	ze.	
	Qualora il Presidente Provinciale non provveda alla convoca-	
	zione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'Organo di Re-	
	visione o Controllo Contabile stesso quando questo ne abbia	
	fatto richiesta.	

	Articolo 10	
	Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola	
	con il pagamento della quota associativa ed iscritti da alme-	
	no tre mesi.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro so-	
	cio, che non sia componente del Consiglio Direttivo Provin-	
	ziale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposi-	
	ta delega scritta corredata da fotocopia di un documento di	
	identità in corso di validità del delegante.	
	Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.	
	Articolo 11	
	L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e	
	in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presi-	
	dente, e in caso di assenza o di impedimento anche di	
	quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.	
	Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora	
	lo ritenga necessario anche due scrutatori.	
	Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e in-	
	dicare il sistema di votazione.	
	Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del se-	
	gretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal	
	segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.	
	Articolo 12	
	In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente co-	
	stituita con la presenza di almeno la metà più uno degli as-	

	sociati.	
	Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi socia-	
	li o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o al-	
	lo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamen-	
	te fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è vali-	
	damente costituita qualunque sia il numero degli associati	
	intervenuti.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.	
	Articolo 13	
	I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti	
	dall'Assemblea dei soci.	
	Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di	
	uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della	
	LILT, da adottarsi almeno quindici 15 (quindici) giorni pri-	
	ma della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedu-	
	re e modalità delle operazioni elettorali prevedendo al-	
	tresi, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affi-	
	ni entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le	
	cariche sociali di cui al presente regolamento.	
	Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici 15	
	(quindici) giorni prima della scadenza del mandato.	
	E' data facoltà presentare una o più liste elettorali.	
	L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri or-	
	gani sociali favorisce l'attuazione del principio di pari op-	
	portunità tra uomini e donne.	

	In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del	
	CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabi-	
	lirà tempi e modalità.	
	Articolo 14	
	L'Associazione Provinciale è amministrata dal CDP - il cui	
	Presidente è il rappresentante legale - composto da cinque a	
	undici componenti, rispettandone la componente di genere se-	
	condo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscen-	
	te motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Rego-	
	lamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei	
	membri del consesso.	
	Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da	
	almeno 3 (tre) mesi dalla data delle elezioni.	
	I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rie-	
	leggibili per 2 (due) mandati.	
	Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consulti-	
	vo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il manda-	
	to di Presidente della Sezione per almeno due mandati.	
	Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con vo-	
	to consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove	
	questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante e-	
	letto delle delegazioni comunali.	
	Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vi-	
	talità dell'Associazione Provinciale nell'ambito del proprio	
	territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli citta-	

	dini e previo motivato parere del CDP.	
	Articolo 15	
	Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'an-	
	no e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente	
	Provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga oppor-	
	tuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazio-	
	nali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.	
	Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà	
	più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei pre-	
	senti.	
	Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di pa-	
	rità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pa-	
	ri, prevale il voto del Presidente provinciale.	
	Il CDP è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza	
	o di suo impedimento dal vice Presidente.	
	In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è	
	presieduto dal consigliere più anziano di età.	
	Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il	
	relativo verbale, numerato progressivamente che viene sotto-	
	scritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.	
	Articolo 16	
	Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza	
	o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso	
	scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, conse-	
	gnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qual-	

	siasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricevu-	
	ta (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consi-	
	glio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per	
	l'adunanza.	
	In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre	
	giorni per mezzo di posta elettronica.	
	La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregola-	
	rità formale della convocazione purché siano stati fissati	
	gli argomenti da trattare.	
	Articolo 17	
	Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP	
	provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più	
	votato della lista elettorale vincente.	
	Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla	
	carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo,	
	dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.	
	Articolo 18	
	Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di	
	tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statuta-	
	ri.	
	A tal fine:	
	a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti	
	d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui	
	all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta	

	dei fondi e all'iscrizione dei soci;	
	b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espres-	
	se dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale	
	in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello statuto	
	nazionale;	
	c. approva annualmente il bilancio di previsione e di eserci-	
	zio, previo parere del l'Organo di Controllo;	
	d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Cen-	
	trale della LILT;	
	e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a	
	maggioranza di voti e a scrutinio segreto;	
	f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presi-	
	dente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri	
	per singole operazioni, nei limiti individuati con propria	
	deliberazione;	
	g. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Diret-	
	tivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della lo-	
	ro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro u-	
	nico nazionale del Terzo settore, così come dettato	
	dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;	
	h. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a tito-	
	lo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione	
	Provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla ge-	
	stione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzio-	
	ne di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti delibe-	

	rativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo	
	e dal presidente;	
	i. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenu-	
	ta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in	
	seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti	
	in essere dal CDP.	
	Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in co-	
	stanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa	
	conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e	
	dall'Organo di Controllo entro il 28 (ventotto) febbraio	
	dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato	
	il programma delle attività entro il 30 (trenta) settembre	
	dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto al-	
	le indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi	
	nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguen-	
	te presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di	
	valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del rico-	
	noscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale	
	contestazione.	
	In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto	
	previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il	
	bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le	
	forme modalità previste e in relazione alla capacità economi-	
	ca e contabile del conto stesso.	
	In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha fa-	

	coltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Di-	
	rettivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso	
	Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convo-	
	carsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza	
	del provvedimento assunto.	
	Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardan-	
	ti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sotto-	
	scrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro	
	5.000,00 (cinquemila e centesimi zero).	
	Articolo 19	
	L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale	
	si applica l'art.2399 del Codice civile.	
	L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma	
	5 del richiamato codice del Terzo settore, tra le categorie	
	di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile.	
	All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un re-	
	visore legale iscritto nell'apposito registro, si affida an-	
	che l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione,	
	svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30	
	del Codice per il Terzo settore.	
	L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.	
	Articolo 20	
	Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coor-	
	dinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine	
	di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in	

	coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT	
	- e di assicurare lo svolgimento di una attività di collega-	
	mento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazio-	
	ne locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati	
	dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle As-	
	sociazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle me-	
	desime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro e-	
	lezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da	
	sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore	
	Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese	
	debitamente documentate.	
	Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella rea-	
	lizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale	
	può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario	
	per le Associazioni Provinciali di riferimento.	
	Parimenti il Coordinatore Regionale può presentare analoghe	
	richieste di contributi finanziari per progetti promossi dal-	
	le singole Associazioni Provinciali.	
	Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate	
	da più coordinamenti regionali per la promozione di specifi-	
	ci progetti a valenza interregionale.	
	Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione	
	Provinciale di appartenenza del Coordinatore.	
	Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere ricon-	
	fermato una sola volta.	

	Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate	
	le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordina-	
	menti Regionali.	
	TITOLO QUARTO	
	Patrimonio - Gestione finanziaria	
	Articolo 21	
	L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:	
	a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobi-	
	liare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istituti-	
	vi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, so-	
	lidaristiche e di utilità sociale;	
	b. con le quote associative versate dai soci;	
	c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli	
	provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e parte-	
	cipazioni a campagne nazionali;	
	d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, la-	
	sciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi	
	di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventua-	
	li contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.	
	Articolo 22	
	L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.	
	Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bi-	
	lancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il con-	
	to economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo	
	con il programma di attività che dovranno essere comunicati	

	preventivamente all'Organo di Revisione Contabile e di Con-	
	trollo.	
	L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a de-	
	positare presso il Registro Unico Nazionale per il Terzo set-	
	tore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilan-	
	cio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per	
	il Terzo settore.	
	Articolo 23	
	L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello del-	
	la LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile,	
	amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio pa-	
	trimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da es-	
	sa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione	
	anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi	
	e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel	
	caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del	
	vincolo associativo.	
	Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al	
	numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.	
	Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di con-	
	tribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole As-	
	sociazioni Provinciali, l'Associazione Provinciale partecipa	
	in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza naziona-	
	le e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla	
	Sede centrale.	

	TITOLO QUINTO	
	Decadenza degli organi sezionali	
	Articolo 24	
	Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deli-	
	berato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole	
	di almeno trequarti degli associati. Nella medesima seduta	
	l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessa-	
	ri poteri.	
	L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita	
	la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea,	
	sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del	
	terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo	
	dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore	
	e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.	
	TITOLO SESTO	
	Norme sulla trasparenza, transitorie e finali	
	Articolo 25	
	Tutte le attività dell'Associazione Provinciale devono avve-	
	nire nel segno della massima trasparenza.	
	L'Associazione Provinciale è tenuta presso la sede ammini-	
	strativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli	
	avvisi della vita associativa.	
	L'Associazione Provinciale, pubblica il bilancio sociale sul	
	proprio sito internet e sul Registro Unico per il Terzo set-	
	tore.	

	L'Associazione Provinciale, inoltre, rende noti anche gli e-	
	ventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi ti-	
	tolo erogati a componenti degli organi associativi e operato-	
	ri dell'Associazione Provinciale.	
	Articolo 26	
	Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali	
	dell'Associazione Provinciale.	
	La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione	
	Provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità	
	del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla	
	sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso	
	essa è accolta senza ulteriori formalità.	
	Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene sta-	
	bilito un altro giorno e comunque entro 30 (trenta) giorni	
	dalla richiesta formalizzata.	
	In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivol-	
	ge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale	
	LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.	
	Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte	
	del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente	
	all'Assemblea Provinciale e, per conoscenza, alla Sede cen-	
	trale.	
	Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riserva-	
	tezza sulla documentazione esaminata.	
	Articolo 27	

[illegible]

[illegible]